

APPROFONDIMENTO 8

Uso di cellulare/di altre apparecchiature durante le prove da parte dei candidati e attività di vigilanza

L'Allegato Tecnico alla Nota MIUR prot. 4757 del 2.05.2017 prevede che, tra gli accorgimenti utili a garantire lo svolgimento autonomo della prova nazionale da parte di ciascun candidato, la commissione inviti «*invitare gli studenti a consegnare ..., ove ne siano in possesso, telefoni cellulari e apparecchiature elettroniche di qualsiasi tipo, ivi compresi personal computer, testi di qualunque tipo e contornuto*» e a «*avvertire i candidati che potranno essere esclusi dagli esami nel caso in cui siano colti nell'uso di tali apparecchiature*».

L'Allegato Tecnico fa riferimento alla prova nazionale¹; è opportuno, però, che il Presidente indichi alla Commissione le misure più adeguate per *prevenire* nel corso delle prove l'uso di dispositivi elettronici.

Va ricordato che le disposizioni relative agli Esami di Stato a conclusione del secondo ciclo ribadiscono espressamente la necessità che i presidenti di commissione adottino le precauzioni necessarie per evitare fughe di notizie relative ai contenuti delle prove scritte d'esame e per impedire ai candidati di comunicare con l'esterno durante l'effettuazione delle prove scritte. I candidati saranno pertanto invitati a consegnare alla commissione, nei giorni delle prove scritte, telefoni cellulari di qualsiasi tipo (comprese le apparecchiature in grado di inviare fotografie e immagini), nonché dispositivi a luce infrarossa o ultravioletta di ogni genere. I candidati medesimi saranno avvertiti che nei confronti di coloro che fossero sorpresi ad utilizzare le suddette apparecchiature è prevista, secondo le norme vigenti in materia di pubblici esami, la esclusione da tutte le prove².

In ogni caso è necessario prevenire la necessità di ricorrere a provvedimenti drastici con un atteggiamento fermo e vigile da parte di chi deve fare sorveglianza.

Il Presidente, sia in plenaria sia durante lo svolgimento delle prove, deve ricordare ai commissari assistenti per la vigilanza che non è possibile aiutare i candidati, a parte la breve spiegazione tecnica iniziale, in quanto tali comportamenti, oltre ad essere eticamente censurabili, possono essere all'origine di un eventuale contenzioso.

Il Presidente deve intervenire quando si accorge che i docenti non rispettano il dovere di sorveglianza.

Il Consiglio di Stato³ ha ritenuto illegittima l'esclusione di una candidata sorpresa durante le prove scritte dell'esame di maturità a "copiare da un telefono cellulare palmare", disposta senza tener conto del brillante curriculum scolastico della candidata e del fatto che l'episodio era da attribuire ad "uno stato d'ansia probabilmente riconducibile anche a problemi di salute". Il Collegio ritiene fondate le argomentazioni difensive, riferite al carattere non vincolante della misura repressiva, di cui all'art. 12, comma 5 dell'O.M. n. 41/2012 ed alla conseguente esigenza che la condotta sanzionabile dovesse trovare più approfondita valutazione, in rapporto alle circostanze di fatto in concreto rilevabili ed all'intero curriculum scolastico della candidata. Anche per gli esami di stato si può, comunque, prevedere la sanzione dell'espulsione per i candidati che incorrano in condotte fraudolente⁴; la norma, implica, in ogni caso, che la sanzione debba essere applicata motivatamente, non prescindendo dal contesto valutativo dell'intera personalità e del percorso scolastico dello studente, secondo i principi che regolano l'esame di stato⁵.

Quando l'irregolarità è accertata dopo la chiusura della sessione d'esame, è il Dirigente scolastico che provvede per l'annullamento (**Approfondimento 5**).

¹ Analoghe istruzioni vengono impartite dalla CM 50 del 7 giugno 2010,

² Si veda, ad esempio, la Nota MIUR prot. n. 5622 del 25 maggio 2016 avente ad oggetto "Adempimenti di carattere operativo ed organizzativo relativi all'esame di Stato".

³ Consiglio di Stato, Sezione VI, Sentenza 12 settembre 2012, n. 4834.

⁴ Art. 12, comma 5, della O.M. n. 41/2012.

⁵ Si vedano anche, in proposito, la Sentenza n. 3320 TAR Lombardia del 2 agosto 2010 e il provvedimento, *in riforma* di tale sentenza, Sentenza del Consiglio di Stato n. 391 del 27 gennaio 2012.